

Torino, 02/09/2021

**Agli Ordini Professionali
delle professioni sanitarie
sanitarie infermieristiche
tecnico sanitarie
della riabilitazione
della prevenzione
nelle loro sedi della Regione Piemonte**

OGGETTO: Adempimenti ex art. 4 Legge 28 maggio 2021 nr. 76

Risulta che, ricevuta comunicazione scritta dall'Azienda Sanitaria Locale competente dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale, l'Ordine professionale di appartenenza del personale sanitario in questione, comunichi all'interessato l'automatica sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La legge nr. 76/21, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e so-

cioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, stabilisce che ***sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione*** gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce ***requisito essenziale per l'esercizio della professione*** e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

La legge, per quanto concerne gli ordini professionali, non limita la sospensione allo svolgimento di quelle prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali. Tale requisito è posto al datore di lavoro nel valutare la possibilità di rimansionamento.

Per l'ordine vale il disposto che la vaccinazione è requisito essenziale per l'esercizio della professione, analogamente al possesso del titolo abilitativo.

Ne consegue che il sanitario che in assenza del requisito della vaccinazione, continuasse ad esercitare la professione potrebbe incorrere nella violazione del disposto dell'art. 348 c.p.

Questa disposizione **completa**, sul piano sanzionatorio, la scelta normativa di esercitare un **controllo sull'esercizio di professioni** che abbiano particolare rilievo per la comunità mediante un formale provvedimento di abilitazione ed iscrizione in albo/elenco che garantisca la qualità professionale del singolo esercente.

Si tratta di **norma penale in bianco**, destinata, quindi, a vedere integrato il precetto con le singole discipline delle professioni.

A far data dal 1.4.2021 la disciplina della professione sanitaria è stata integrata dal nuovo precetto posto dall'art. 1 co. 1, della Legge nr. 76/2021, perché l'interesse tutelato è, evidentemente, quello **pubblico** di garanzia di controllo dell'esercizio della professione da parte di chi sia in possesso dei necessari ***requisiti di idoneità e di capacità***. L'interesse è, quindi, della **amministrazione** che, in questo caso, rappresenta in modo particolare la comunità.

La mancata vaccinazione costituisce quindi inidoneità all'esercizio della professione sanitaria per il preminente rilievo pubblico di garanzia e controllo che si richiede.

Per assicurare il raggiungimento di tali scopi la sospensione dall'albo deve essere piena e incondizionata.

Si rammenta che, a sensi del terzo comma dell'articolo in questione, è prevista una pena detentiva e pecuniaria nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Disporre che la sospensione è limitata, nei termini di cui sopra, consente al sanitario di credere di poter svolgere le "altre" attività. Situazione che non pare essere in linea con il dettato normativo, che statuisce che la vaccinazione è requisito essenziale allo svolgimento della professione complessivamente intesa.

Il Coordinatore Generale/Commissario

per il piano vaccinale COVID-19

dr. Antonio RINAUDO

(firmato digitalmente)